REGOLAMENTO (CEE) N. 1806/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 472/87 (7), ha fissato un metodo comune da impiegare per stabilire il grado di purezza dell'amido ; che si è tuttavia previsto che per un periodo transitorio che scade il 30 giugno 1987, è ancora possibile utilizzare il metodo « polarimetrico Ewers modificato » ;

considerando che non è ancora stato possibile mettere a punto la definizione precisa del metodo comune previsto a partire dal 1° luglio 1987 e che sono ancora necessari alcuni miglioramenti volti a garantire l'applicazione conforme del provvedimento in tutta la Comunità ; che è pertanto opportuno, in attesa della fissazione dei dettagli analitici, prorogare temporaneamente il metodo vigente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato II, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2169/86, la data del 30 giugno 1987 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.
(6) GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.
(7) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 12.